



ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "BALILLA PAGANELLI"

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Metodo Montessori - Scuola Senza Zaino - Cl@ssi 2.0

Via Friuli, 18 - 20092 - Cinisello Balsamo (MI) - Tel. 02 66047583 - 02 66047832

C.M.: MIIC82500Q - C.F.: 85007770150

e-mail istituzionale: miic82500q@istruzione.it - PEC: miic82500q@pec.istruzione.it



AI GENITORI

OGGETTO: Divieto assoluto di fumo (sigarette tradizionali ed elettroniche) nei locali e nelle aree di pertinenza dell'Istituto.

Con la presente si richiama l'attenzione di tutta la comunità scolastica sull'importanza del **rispetto assoluto del divieto di fumo** all'interno di tutti gli spazi dell'Istituto. La scuola, in qualità di comunità educante, ha il dovere di promuovere la salute e diffondere stili di vita sani e responsabili.

Si sottolinea che il divieto è esteso non solo alle **sigarette tradizionali**, ma anche alle **sigarette elettroniche** (e-cig) e ai prodotti del tabacco riscaldato.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il divieto di fumo nelle istituzioni scolastiche è sancito da una normativa stringente, evolutasi nel tempo per garantire la massima tutela della salute. I principali riferimenti includono:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584: ha introdotto i primi divieti in determinati locali pubblici, inclusi alcuni spazi scolastici.
- DPCM 14 dicembre 1995: ha esteso le aree soggette a divieto all'interno delle scuole, incaricando i responsabili di plesso della vigilanza.
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (c.d. Legge Sirchia): ha esteso il divieto a tutti i locali chiusi, includendo quindi l'interezza degli edifici scolastici.
- Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (convertito in Legge n. 128/2013): con l'art. 4, ha rafforzato il divieto estendendolo esplicitamente a tutte le aree all'aperto di pertinenza degli istituti (cortili, giardini, aree ginniche ecc.) e includendo nel divieto anche le sigarette elettroniche.
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6: ha introdotto ulteriori restrizioni per dissuadere i giovani dal consumo di tabacco.

AMBITO E DESTINATARI DEL DIVIETO

Il divieto di fumo è **assoluto** e si applica:

1. Dove (ambito di applicazione):

- **locali chiusi:** aule, corridoi, uffici, bagni, laboratori, palestre e qualsiasi altro locale interno;
- **aree aperte di pertinenza:** cortili, giardini, aree verdi, aree ginniche, parcheggi e ogni altro luogo situato all'interno delle recinzioni dell'istituto.

2. A chi (destinatari):

- il divieto è valido per **chiunque** si trovi negli spazi scolastici:
 - studentesse e studenti
 - personale docente
 - personale ATA
 - genitori
 - visitatori esterni.

VIGILANZA

Tutto il personale scolastico (docenti e collaboratori scolastici) è tenuto alla **massima vigilanza** per garantire il rispetto delle norme. Eventuali violazioni devono essere segnalate **con la massima tempestività** al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori (Vicepresidenza), identificando i trasgressori. Coloro che sono preposti al controllo e omettono la vigilanza sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie specifiche (da € 200,00 a € 2.000,00).

SANZIONI

Chiunque violi il divieto è soggetto alle seguenti sanzioni:

- **sanzione amministrativa:** pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00;
- **sanzione minima:** è possibile estinguere la sanzione pagando € 27,50 (sanzione minima) entro 15 giorni dall'infrazione;
- **sanzione ridotta:** se il pagamento avviene tra il 16° e il 60° giorno, l'importo è di € 55,00 (o un terzo del massimo, a seconda delle norme citate);
- **sanzione raddoppiata:** la sanzione è raddoppiata (da € 55,00 a € 550,00) se la violazione avviene in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, lattanti o bambini fino a 12 anni;
- **personale scolastico:** i dipendenti della scuola che violano il divieto, oltre alla sanzione amministrativa, saranno sottoposti a **procedimento disciplinare**;
- **studenti:**
 - saranno **immediatamente informati i genitori**;
 - saranno applicate le **sanzioni disciplinari** previste dal Regolamento d'istituto;
 - le **sanzioni pecuniarie** previste saranno contestate e notificate ai genitori (o a chi esercita la potestà genitoriale), i quali saranno tenuti al pagamento.

PROCEDURA DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE

Il personale incaricato (individuato dal Dirigente scolastico) che accerta l'infrazione deve:

1. **accertare l'infrazione e l'età del trasgressore.**
2. **contestare immediatamente** la violazione tramite l'apposito verbale.

- **Trasgressore maggiorenne:** si procede alla redazione del verbale in duplice copia, consegnandone una al trasgressore. se il trasgressore si rifiuta di fornire le generalità o si allontana, ciò verrà annotato sul verbale.
- **Trasgressore minorenni:** non potendo procedere alla contestazione immediata al minore, il verbale compilato sarà notificato alla famiglia.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento della sanzione deve essere effettuato entro 60 giorni tramite Modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T oppure Bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente, indicando la causale (es. "Infrazione divieto di fumo – [Nome Istituto]"). I trasgressori (o i genitori in caso di minori) dovranno **consegnare copia della ricevuta** di pagamento presso la segreteria dell'Istituto entro 60 giorni. In caso di mancato pagamento entro 60 giorni, la documentazione sarà inviata alla Prefettura per l'avvio della procedura di riscossione coattiva.

Si confida nella massima collaborazione di tutta la comunità scolastica per il rispetto di queste norme, fondamentali per la tutela della salute di tutti e per l'affermazione di un ambiente educativo e responsabile.

Di seguito si indicano i docenti preposti ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie:

- per il Plesso Collodi: Virruso Giovanna
- per il Plesso Sardegna: in attesa di nomina
- per il Plesso Bauer: Pignanelli Angela
- per il Plesso Frank: Palmitessa Luciana
- per il Plesso Lincoln: Laratta Giampiero
- per il Plesso Lodi: Gaeta Sara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Olga Napoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del L. D.gs. n.39/1993